

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4903

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

di concerto col Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica

(VISCO)

e col Ministro degli affari esteri

(DINI)

(V. Stampato Camera n. 7376)

approvato dalla Camera dei deputati il 29 novembre 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 novembre 2000*

—————

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 ottobre 2000, n. 295, recante disposizioni urgenti a sostegno del processo di stabilizzazione e sviluppo della Repubblica Federale di Jugoslavia

—————

INDICE

Disegno di legge.	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	4
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni appor- tate dalla Camera dei deputati	»	6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 ottobre 2000, n. 295, recante disposizioni urgenti a sostegno del processo di stabilizzazione e sviluppo della Repubblica Federale di Jugoslavia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 20 OTTOBRE 2000, N. 295

All'articolo 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il Governo presenta al Parlamento una relazione sulle iniziative realizzate ai sensi del presente decreto».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 20 ottobre 2000, n. 295, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti a sostegno del processo di stabilizzazione e sviluppo della Repubblica Federale di Jugoslavia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rendere immediatamente disponibile una linea di finanziamento a favore della Repubblica Federale della Jugoslavia, a sostegno di interventi di emergenza e di progetti per la ricostruzione del Paese, da attuarsi anche per il tramite delle Istituzioni finanziarie internazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Contributo finanziario)

1. È autorizzato un contributo di 100 miliardi di lire in favore della Repubblica Federale di Jugoslavia per aiuti d'emergenza e per il finanziamento di operazioni a sostegno del processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo del Paese.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sono stabilite le modalità di utilizzo del contributo autorizzato dal presente decreto.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Disposizioni urgenti a sostegno del processo di stabilizzazione e
sviluppo della Repubblica Federale di Jugoslavia**

Articolo 1.

(Contributo finanziario)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

2-bis. Il Governo presenta al Parlamento una relazione sulle iniziative realizzate ai sensi del presente decreto.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a 100 miliardi di lire per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale - Fondo speciale - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 2000.

CIAMPI

AMATO - VISCO - DINI

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2.

(Copertura finanziaria)

Identico.

